



PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 935,55 KWP DI CUI ALLA DOMANDA PRESENTATA DA BIBIONE GREEN ENERGY S.R.L. - IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE – LOC. RANCARASSI

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – Padova: nota del 16.6.2010 Allegato A1;
2. rispettare le precisazioni e osservazioni del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di cui alla nota prot. 4518 del 28.7.2010- allegato A2;
3. rispettare le prescrizioni contenute nel nulla-osta di Caipt prot. 690 del 21.6.2010, allegato A3;
4. trasmettere annualmente alla Regione (Unità di Progetto Energia) una relazione con i dati di produzione annuale di energia elettrica, almeno per i primi cinque anni di esercizio al fine di verificare l'effettiva produzione e il rendimento di cui alla nota 402333 del 23.7.2010- allegato A4;
5. gli scavi dell'attraversamento della SP 74 e della strada Armentarezza, dovranno avvenire rispettivamente con scavo teleguidato e scavo a cielo aperto, come specificato nelle tavole di progetto;
6. si precisa che la posa del cavo, nel tratto di attraversamento del canale consorziale Armentarezza, dovrà essere posizionata a circa ml. 0.7/0.8, come già riportato alla tavola B4.2;
7. la cartellonistica di segnalazione pericolo elettrico ed elettromagnetico dovrà indicare il divieto di permanenza oltre le 4 ore.
8. l'accesso alla cabina dalla SP 74 dovrà essere presidiato da una sbarra, la cui tipologia e posizionamento saranno concordati con il Comune;
9. realizzare l'impianto, le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettoconduttore e cabina) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi (come da elenco riportato nell'Allegato B);
10. impegnarsi ad esporre nel cantiere, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del progettista delle eventuali opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori;
11. rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art.15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto di obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, e al Comune di Occhiobello, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia;
12. conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica unitamente agli elaborati di progetto approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
13. mettere in pristino lo stato dei luoghi (ad esclusione dell'impianto di rete per la connessione e della cabina ENEL) a carico della società Bibione Green Energy srl entro 12 mesi dalla dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e a tal fine presentare presso la Regione Veneto Direzione Urbanistica, prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione a prima richiesta bancaria o assicurativa, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvata unitamente al progetto (71.978 euro). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Dirigente della Struttura regionale competente. L'importo di cui sopra dovrà essere automaticamente adeguato ogni cinque anni (dovendosi provvedere, in mancanza, all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice

ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente. Il mancato deposito della fidejussione prima dell'inizio lavori determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione, nonché l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.